

REATI A DANNO DEGLI ANIMALI: SEQUESTRO PROBATORIO, SEQUESTRO PREVENTIVO, TUTELA DELL'ANIMALE SEQUESTRATO ED INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITA' DI GESTIONE PIU' IDONEA

A cura del Dott. Maurizio Santoloci e dell' Avv. Carla Campanaro
Ufficio Legale Lav

DOCUMENTI **2009**
INformazione

I reati a danno degli animali, per molto tempo considerati “illeciti minori” e di competenza solo per alcuni organi “specializzati”, finalmente oggi sono considerati e percepiti come reati a tutti gli effetti. Ed è abbastanza chiaro che **la competenza per prevenire e reprimere tali reati appartiene obbligatoriamente – senza eccezione – a tutti gli organi di polizia statali e locali.**

In realtà ci sono ancora alcune tendenze che considerano questo tipo di illecito come figlio di un dio minore e – soprattutto – che ritengono “incompetente” ad agire tutta la polizia giudiziaria, considerando (spesso per ignoranza ed a volte per malafede) che soltanto alcuni organi di P.G. sono “competenti” per intervenire in questo settore.

Tale assunto è totalmente errato e fuorviante, in quanto è chiaro e palese che tali reati sono – appunto – reati a tutti gli effetti ed il rifiuto ad agire comporterebbe per qualunque organo di polizia giudiziaria statale o locale una esposizione diretta verso reati omissivi a suo carico.¹

¹ Dal volume **“Tutela Giuridica degli Animali”** di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro (Diritto all'ambiente-Edizioni e Lav: <http://www.dirittoambientedizioni.net/> : “Va precisato che **i reati a danno degli animali sono, al pari di tutti gli altri reati inerenti ogni altro settore, di competenza generica di tutta la polizia giudiziaria.** Non esiste, quindi, alcuna competenza selettiva specifica che determini una esclusività operativa di un organo di P.G. verso questi reati o addirittura verso alcuni di questi reati.

La riserva è inesistente a livello attivo e passivo; in altre parole, nessun organo di P.G. può essere considerato competente in via esclusiva per alcuni reati ambientali (con esclusione di altri organi) né, al contrario, nessun organo di polizia può ritenersi esonerato parzialmente o totalmente dalla competenza verso questi reati (con rinvio ad altri organi).

Indubbiamente esiste una specializzazione di fatto che fa sì che alcuni organi siano istituzionalmente preposti e preparati in particolare verso determinate tipologie di illeciti, ma questo non esime gli stessi organi dalla competenza verso gli altri reati ed in particolare, per quanto attiene al settore in esame, non li esime dal potere/dovere di intervento verso illeciti di diversa tipologia nel campo della tutela giuridica degli animali.

Va peraltro precisato che anche le previsioni normative di principio che, a livello di leggi e/o regolamenti, prevedono che alcune attività di vigilanza o di investigazione vengono svolte da alcuni organi di polizia specificamente indicati, devono essere considerate espressioni di principi politici generali perché non esonerano, e non potrebbero esonerare, altre forze di polizia ad operare in quel settore (specialmente in seguito alla realizzazione di un reato).

Dunque anche queste espressioni previsionali, a nostro avviso inopportune e fuorvianti (perché creano dubbi, pretesi esoneri e pretese monocompetenze), non costituiscono deroga al principio-base in base al quale tutta la P.G. è sempre e comunque competente per tutti i reati ambientali, ovunque commessi. Trattasi, infatti, di rafforzamenti a livello politico-istituzionale del ruolo di organi di polizia specifici su certi temi e settori che tendono a proporre il ruolo preminente e per certi versi significativamente visibile degli stessi organi in quel determinato settore anche come punto di riferimento primario per le altre istituzioni ed i cittadini. Ma nulla di più.

Per cui va ribadito il concetto che **tutti gli organi di P.G., su iniziativa e su segnalazione, devono comunque sempre intervenire in ordine ad un reato a danno degli animali.** E non possono rifiutare il loro operato (sotto pena di integrazione del reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328 C.P.) qualora un privato o un'associazione si rivolga a loro sostenendo, e ciò è frequente, che non è di loro competenza ma che bisogna rivolgersi ad un organo specializzato.

Invece, nel contesto dei reati a danno degli animali sussiste ancora molto spesso il dubbio se l'animale debba essere o meno sequestrato giacchè in molti casi alcuni organi di PG si limitano a denunciare il fatto ma non provvedono al sequestro dell'animale medesimo.

Questo non è condivisibile, in quanto riteniamo **doVEROSO per l'organo di polizia giudiziaria (ivi incluso il veterinario ASL con funzioni di PG) procedere di iniziativa nella flagranza del reato al sequestro dell'animale destinatario del maltrattamento** in primo luogo per impedire che il reato in atto venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato e nel contempo per assicurare le fonti di prova del reato in questione.

Il dubbio che spesso si pone all'organo di PG procedente è se si deve attivare – di conseguenza – un sequestro probatorio o un sequestro preventivo di iniziativa.²

Il fondamento di quanto asserito lo troviamo nell'art. 55 C.P.P. il quale specificando che «la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (...)» non distingue poi affatto competenze selettive per genere di reati ma crea un connubio generale polizia giudiziaria (generica) – reati (generici). Né tantomeno, paradossalmente, vi è scritto che (tutta) la polizia giudiziaria deve prendere notizia dei reati etc... con un inciso di esclusione dei reati a danno degli animali che dovrebbero considerarsi di competenza di una sola parte limitata della polizia giudiziaria. Né sussiste la possibilità e che leggi speciali in questo campo possono demandare ad organi di P.G. specifici la competenza su alcuni territori e/o su alcuni reati con esclusione della competenza per gli altri organi. Si tratterebbe di una deroga (non ipotizzabile) ai principi generali del codice di procedura penale.

Proprio in forza dei principi fin qui esposti, ad esempio, anche il D.M. 23 marzo 2007 (riportato a seguire), con il quale Corpo Forestale dello Stato e Polizie Municipali e Provinciali sono chiamati ad assumere un ruolo prioritario nell'azione giuridica a tutela degli animali, se rafforza e rende giustamente e correttamente prioritaria la funzione di tali forze di polizia nel settore, non sortisce certo l'effetto (come tutti gli altri decreti ministeriali simili in campi diversi) di concedere solo agli organi citati nel decreto medesimo la competenza esclusiva per i reati di settore esonerando gli altri organi di polizia dalla medesima competenza.

In realtà, tali decreti individuano - con un fine logico - un riparto di competenze prioritarie a livello istituzionale e di principio (che potremmo definire "politico") alcuni organi di PG con funzioni di priorità operativa su una determinata legge, senza tuttavia escludere dalla competenza generale di base gli altri organi di PG non citati.

Per essere più chiari ed in altre parole, se oggi nel decreto del Ministro dell'Interno il Corpo Forestale dello Stato e le Polizie Municipali e Polizie Provinciali sono - come è logico e giusto che sia - organi di riferimento primario per l'applicazione della legge a tutela degli animali, ciò non esime tutti gli altri organi di PG (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Guardiaparco, ed altri statali o locali) dal dovere positivo di intervento in caso di reati a danno degli animali. Ed il rifiuto per presunta "incompetenza" sarebbe una grave omissione di atti di ufficio.

² Dal volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" edizione 2009 di Maurizio Santoloci** (Diritto all'ambiente-Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/> : "Il codice di procedura penale prevede due tipi di sequestro. Il sequestro probatorio, annoverato tra i mezzi di ricerca della prova, è strettamente collegato alla perquisizione essendone spesso una diretta conseguenza. L'Autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti necessarie per l'accertamento dei fatti (art. 253 c.p.p.). Laddove

Per i reati a danno degli animali di maggiore rilievo, dunque, è più opportuno procedere con sequestro probatorio o sequestro preventivo?

A nostro avviso il sequestro probatorio è un sequestro debole, sotto il profilo sostanziale e procedurale, ma soprattutto in relazione alla capacità di tenuta in sede di convalida, conferma nel tempo e riesame. Sono proprio i suoi presupposti logici che ne minano la consistenza.

Già a livello letterale, è chiaro che dal carattere “probatorio” di tale sequestro ci si attende solo e esclusivamente un fine di prova. Tutto qui. Non anche un fine di inibizione della continuazione dell’attività illecita e di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze (che invece è la *mission* del sequestro preventivo...)³

non sia possibile l’intervento tempestivo dell’Autorità giudiziaria è consentito alla polizia giudiziaria sequestrare i medesimi beni prima che essi si disperdano nelle more dell’intervento del Pubblico Ministero (art. 354/II° comma c.p.p.). Dunque, sulla base dell’art. 354 la polizia giudiziaria di iniziativa con il sequestro probatorio assicura nella disponibilità potenziale ed operativa dell’Autorità Giudiziaria il corpo di reato e le cose pertinenti al reato stesso, sottraendole al possessore, in particolare quando esista il pericolo che tali cose si alterino, si disperdano o comunque si modifichino. Con la specifica finalità di assicurare i sistemi probatori. Qualora la polizia giudiziaria, nel corso delle indagini, dovesse provvedere di propria iniziativa al sequestro probatorio, il Pubblico Ministero lo dovrà convalidare nelle 48 ore successive (artt. 354 e 355 c.p.p.). (...) Il sequestro preventivo atto più significativo (anche se sensibilmente più complesso) e di regola di competenza del magistrato penale. Tuttavia, sulla base dell’art. 321, comma 3/bis, c.p.p. la polizia giudiziaria (solo un ufficiale di P.G. e non l’agente) può procedere di iniziativa al sequestro preventivo della cosa pertinente al reato quando non è possibile per motivi di urgenza attendere il provvedimento del magistrato e quando vi è pericolo che la libera disponibilità della stessa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. Tale tipo di sequestro è finalizzato in pratica ad impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, e dunque in definitiva a ben guardare coincide perfettamente con la finalità primaria dell’operato della polizia giudiziaria. Per tale sequestro procedono solo gli ufficiali di polizia giudiziaria (gli agenti di P.G. non possono adottare tale provvedimento), i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida e l’emissione del decreto conseguente. Naturalmente anche in questo caso sono previste le procedure di riesame attuabili dal soggetto passivo e dunque - a maggior ragione - valgono le argomentazioni sopra esposte in ordine alla necessità di una motivazione dettagliata e precisa nel relativo verbale. È dunque pacifico che la P.G. può (ed anzi, a nostro avviso, deve) eseguire, di iniziativa, i due tipi di sequestro.”

³ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2009** citato: “Dunque, qui tutto ruota intorno alla sola prova. L’oggetto del sequestro viene sottoposto a tale misura solo ed esclusivamente al fine di assicurare le finalità di prova in relazione a quanto vogliamo che resti assicurato e congelato nel sistema probatorio penale nella fasi successive. Ma una volta che queste stesse finalità possono essere facilmente raggiunte anche con altri mezzi, ad esempio foto o filmati o analisi, ecco che cessa l’esigenza cautelare posta alla base di

In caso di dissequestro dell'animale per superamento del problema di acquisizione della prova, nulla si può obiettare in tal contesto a livello procedurale, perché bene avrebbe fatto - invece - l'operatore di PG (come da sempre andiamo sostenendo) a procedere con un sequestro preventivo, istituito molto più robusto ed impegnativo sotto il profilo della tenuta sostanziale e rituale dato che si basa sulla necessità - appunto - di "prevenire" la reiterazione del reato e che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze. Ben oltre - dunque - le semplici esigenze di prova che - comunque - sono assorbite ed assicurate nel contesto anche di tale sequestro.

Notiamo che in genere la PG ambientale preferisce operare il sequestro probatorio. Forse perché è più semplice e meno impegnativo. Ma veramente questo sequestro è più snello e semplificato a livello di verbalizzazione ed attuazione? A nostro avviso assolutamente no, anche perché proprio la debolezza genetica dell'atto consiglia ed anzi pretende una maggiore e più dettagliata motivazione nella redazione del verbale. Con una modulistica prestampata e dai brevi spazi bianchi che mal si concilia con tale atto. Il quale, meno è motivato e più si presta al dissequestro sostanziale successivo (se non ad una mancata convalida).

Come prassi, il sequestro probatorio è il tipo di sequestro più utilizzato dalla P.G. essendo la procedura più semplice ed immediatamente accessibile, anche perché - come sopra è stato ben sottolineato - può essere eseguito non solo dagli ufficiali ma anche dagli agenti di polizia giudiziaria. Questo può essere - forse - uno degli ulteriori motivi che inducono la PG ambientale ad attuare tale tipo di sequestro.

Certamente, soprattutto per forze di polizia locali che spesso non dispongono sempre di un ufficiale di PG in loco durante l'operazione o per organi che ancora - incredibilmente - non hanno in organico l'ufficiale di PG (sembra ridicolo fare queste ipotesi che invece purtroppo sono ben vere), in tali casi non c'è altra scelta - nella flagranza del reato - e si deve per forza di cose procedere al sequestro probatorio.

Ma al di fuori di tali casi limite, laddove un ufficiale di PG sia presente o immediatamente reperibile (magari anche appartenente ad altra forza di polizia collaborante) **è a nostro avviso decisamente consigliabile sempre e comunque procedere con il sequestro preventivo.** In ogni caso - anche dopo aver eseguito un sequestro probatorio nell'immediatezza dei fatti - se non si era in grado di attuare il

tale tipo di sequestro e - dunque - esso è a quel punto inutile... Dunque è facile che si giunga ad un dissequestro, soprattutto su istanza di parte, allorquando tali esigenze siano di fatto surrogabili da altri strumenti di prova. Ed è quello che sta accadendo sempre più spesso in relazione a diversi casi di (importanti) sequestri probatori eseguiti dalla PG ambientale ma in ordine ai quali poi - dopo pochissimo tempo - il magistrato (su richiesta motivata della difesa) ha disposto il dissequestro dei beni e la restituzione al soggetto passivo sul presupposto che le esigenze cautelari probatorie sono cessate perché - ad esempio - sono state nel frattempo eseguite analisi dopo i campionamenti o perché i reperti fotografici e filmati sono totalmente esaustivi rispetto al citato regime di prova."

preventivo per assenza dell'ufficiale di PG, si può sempre richiedere al magistrato di attivare a sua cura un sequestro preventivo successivo sullo stesso bene.⁴

Il confine tra le due procedure spesso è labile, perché ad esempio un animale soggetto a maltrattamenti seriali viene sequestrato a fini probatori per documentare l'azione, la natura della condotta e dei danni subiti dall'animale, ma anche e soprattutto per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze (evitare che continui di fatto indisturbata l'azione di maltrattamento nelle lunghe more del processo...) e dunque per stroncare dinamicamente l'attività illegale.⁵

⁴ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2009** citato: “Ricordiamo che il sequestro preventivo, proprio perché è basato sul presupposto di pericolo che la libera disponibilità dei beni sequestrati possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati, ed è dunque finalizzato in pratica ad impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, dimostra in ogni sede (anche in fase di riesame) una maggiore e più prepotente stabilità di tenuta e resistenza. E questo perché mentre le finalità di assicurazione delle finalità di prova (tipiche del sequestro preventivo) possono essere ben facilmente surrogate da altri mezzi appunto probatori proposti anche dalla difesa, le finalità di impedire prosecuzione e/o reiterazione del reato (tipiche del sequestro preventivo) sono di più complessa contestazione e difficilmente possono essere superate se l'azione illegale è in atto e/o rischia comunque di essere ulteriormente sviluppata. Ma anche su tali specifici aspetti, naturalmente, cestinata la modulistica con poche righe di spazi da compilare, l'operatore di PG dovrà motivare, e motivare molto bene e dettagliatamente tutti questi aspetti e questi rischi di fatto. Più la motivazione è articolata e dettagliata, e maggiore è la possibilità di conferma del provvedimento in ogni fase di verifica e riesame.”

⁵ Dal volume **“Tutela Giuridica degli Animali”** citato: “Si rileva sul punto che la Corte di Cassazione ha addirittura stabilito che: *“le esigenze cautelari tutelate con il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. sussistono anche quando la condotta incriminata è cessata in quanto, anche dopo tale momento, è possibile che la libera disponibilità della cosa o agevoli la commissione di altri reati o consenta, sia per i reati c.d. di evento sia per i reati di mera condotta, la prosecuzione delle conseguenze del reato già commesso”*. (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 18 dicembre 2000, n. 3145 - Pres. Zumbo). A tal riguardo si veda anche la sentenza della Cassazione Penale n. 29480 del 2007: *“In tema di sequestro preventivo, l'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il provvedimento è ipotizzabile anche dopo la consumazione del reato, in quanto le “conseguenze” che il legislatore ha inteso neutralizzare attraverso questa misura attengono anche agli effetti ulteriori ed immediati della fattispecie penale, tra i quali si pongono anche l'uso e il godimento del bene, che costituisce il prodotto del reato già consumato...”*. Dunque anche se l'azione specifica dinamica di maltrattamento appare cessata, il sequestro in questione è comunque da eseguirsi.

Va sottolineato che un ufficiale di P.G. che - a fronte di un reato a danno degli animali che continua nella sua evoluzione antiggiuridica e che produce danni in tale dinamica - potendo evitare che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze con un sequestro preventivo, non operi in flagranza tale sequestro e si limiti a denunciare il fatto illecito consentendo in pratica - potendo evitarlo - che lo stesso fatto illecito continui a produrre i suoi effetti antiggiuridici, a nostro avviso non compie puntualmente il proprio dovere. Si espone - così - alla necessità di dover giustificare in ogni possibile futura sede il proprio operato, anzi il proprio non operato, atteso che aveva a disposizione uno strumento legittimo per impedire la protrazione nel tempo del reato e

Sorge poi il problema dei I sigilli: come “sigillare” un animale vivo maltrattato?

I sigilli sono un mezzo ideale-formale prima ancora che materiale, perché il sequestro si perfeziona con la realizzazione del verbale. Il soggetto passivo ha cognizione del sequestro a tutti gli effetti con la notifica del verbale: l'apposizione materiale dei sigilli in senso stretto a tale specifico fine conoscitivo nei suoi confronti è irrilevante (il bene a questo punto per il soggetto passivo è protetto ed indisponibile e l'uso e/o manomissione costituisce reato di violazione dei sigilli).

I sigilli materiali vengono poi apposti come ulteriore prassi nei reati “ordinari”:

- 1) per rendere visibile il sequestro ai terzi estranei ignari del provvedimento (es. cartelli e/o strisce bicolori per impedire l'accesso ai passanti in un'area di terreno o ai dipendenti in un'azienda sequestrata): *“La funzione tutelata dalla legge a mezzo della apposizione dei sigilli non è quella di esplicitare il “vincolo materiale” sulla cosa, ma quella di manifestare erga omnes la presenza del vincolo giuridico di indisponibilità derivante dall'intervenuto sequestro”* (Cass. pen., sez. VI, 5 maggio 1992, n. 531);
- 2) ove sorga la necessità per impedire direttamente la manomissione del bene, l'alterazione e/o l'uso improprio dello stesso (da parte del proprietario e/o di terzi estranei).

Dunque, va sottolineato che il reato di violazione di sigilli non viene integrato solo con la rottura materiale del sigillo materiale, ma anche (in assenza di questo o lasciando inalterato questo) con la violazione del divieto di uso del bene oggetto di sequestro e/o con la riattivazione di condotte inibite nel medesimo verbale di sequestro.

Come esempio manualistico, un animale maltrattato viene sequestrato senza naturalmente apporre su lui i sigilli di ceralacca...; il verbale di sequestro notificato al titolare “sigilla” l'animale nei confronti di tutti ed il soggetto passivo già al momento della ricezione di detto atto sa e deve sapere che quell'animale è “sigillato” virtualmente e non potrà più toccarlo in alcun modo.

Poi, la P.G. provvede anche a sottrarre materialmente l'animale dalla detenzione del soggetto passivo, ma comunque il “sigillo” è già operante e lui non può più agire con la sua condotta verso l'animale medesimo: se lo tocca, viola i sigilli...

Per quanto riguarda **la custodia dei beni sotto sequestro preventivo e probatorio** occorre premettere come il legislatore sia stato assai laconico in ordine alle attività e modalità di custodia e delle forme in cui essa deve essere attuata, in particolare quando ad essere sequestrati non siano documenti o altri beni facilmente conservabili

dei suoi danni ed effetti antiggiuridici e non lo ha attuato. Posto che dovere primario – logico ed assoluto – della P.G. è impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze, riteniamo che ove ciò non avvenga - e sia invece possibile agire per raggiungere tale obiettivo – l'operatore di P.G. potrà essere chiamato a giustificare tale scelta sia dal PM che dalla parte lesa futura parte civile che da altri soggetti istituzionali.”

presso gli uffici del Tribunale, ma appunto, come nel caso che ci interessa, si tratti di animali. Dal combinato disposto degli art.li 259 c.p.p. ed 81 ed 82 disp. att. c.p.p. si ricavano gli obblighi e le responsabilità dei custodi giudiziari, peraltro assai onerosi, basta ricordare che ai sensi dell'art 335 c.p. rubricato 'Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa' *Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.*

Per il resto la modalità di attuazione e gestione di un sequestro penale di beni mobili, in particolare di beni 'deperibili' e potrebbe aggiungersi di 'esseri senzienti' quali gli animali, è lasciato al prudente apprezzamento dell'Autorità giudiziaria che determinerà caso per caso le modalità con cui la stessa deve avvenire, anche a seconda dell'apporto di Associazioni animaliste presenti nel procedimento penale in qualità di parte lesa ex art 90 c.p.p. , stabilendo ai sensi dell'art 259 comma 1 c.p.p. le attività del custode giudiziario, non dissimilmente da quanto accade nel processo civile ai sensi degli art.li 676 e 671 c.p.c.

Da parte del legislatore non può sottacersi come l'unica direttiva che possa desumersi pacifica in questo contesto è certamente **la necessità che l'Autorità giudiziaria tenga in debito conto sia la natura delle cose sequestrate sia la finalità rispetto a cui è stato disposto il sequestro**, in particolar modo quando il sequestro è disposto per impedire l'aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze di un reato o la commissione di altri reati, come appunto nel caso del reato maltrattamento di animali ai sensi dell'art 544 ter c.p., sequestro preventivo che oltretutto, giova ricordare, interviene anche ad assicurare anche la fruttuosità pratica della confisca obbligatoria disposta ai sensi dell'art 544 sexies c.p. per cui *'tanto nel caso di condanna quanto nel caso di applicazione della pena ex art 444 c.p.p. per i reati di cui agli articoli 544 ter e ss⁶, è prevista la **confisca obbligatoria degli animali**, salvo che l'animale appartenga a terzo estraneo al reato.*

Considerando quindi sia la natura dei beni sequestrati, e cioè quella di **esseri viventi** cui la Cassazione Penale è granitica nel riconoscerli la capacità di soffrire e provare dolore (cfr Cass. Pen. Sez. III, 24/01/06 n 2774 *'non possono esservi dubbi sulla rilevanza, ai fini della disposizione in esame, non solo delle alterazioni del fisico, ma anche di quelle che incidono sulla psiche dell'animale, risultando ormai pacificamente riconosciuto che anche gli animali, quali esseri senzienti, sono suscettibili di simili menomazioni'*), e considerando anche la finalità per cui è disposto il sequestro, ovvero

impedire ulteriori sofferenze agli animali coinvolti in maltrattamento e preservarne il benessere nelle more del giudizio, può essere utile svolgere un breve approfondimento sulla peculiarità della nuova normativa a tutela degli animali, legge 189 del 2004, da cui derivano le fattispecie delittuose per cui è disposto il sequestro, affinché possano essere individuate le modalità di gestione più idonee ad assicurarne il rispetto della *ratio* ad essa sottesa.

In primis non può non rilevarsi come **il sequestro preventivo, ossia la sottrazione dell'animale al presunto maltrattatore sia una necessità di vitale importanza per assicurare il rispetto dei contenuti sostanziali della normativa**, ovvero la tutela *ex se* dell'animale da dolore e sofferenze, anche laddove l'azione dinamica di maltrattamento sia esaurita, ma permane l'effetto ed il pericolo di reiterazione, generando poi danni spesso irreversibili, come la morte o il grave maltrattamento dell'animale.

A tal fine sarà dunque necessario, una volta sequestrato un animale, sia allontanarlo dalla libera disponibilità del presunto maltrattatore (sia allontanare anche altri animali di sua proprietà per il rischio di condotte delittuose su di essi), affinché non sia perpetuato o aggravato il reato nelle more del giudizio ed in attesa della confisca, sia e soprattutto individuare una modalità di custodia giudiziaria che ne rispecchi le esigenze di cura e mantenimento peculiari, altrimenti potrebbe giungersi al paradosso che un animale sequestrato per evitargli ulteriori maltrattamenti, sia poi sottoposto ad una custodia non in linea con la tutela delle sue esigenze e caratteristiche etologiche. Questo ad esempio accade quando un cane sequestrato per gravi maltrattamenti viene poi affidato in custodia giudiziaria ad un canile rinviato a giudizio per uccisione di animali e maltrattamento ex art 544 bis e ter c.p.p., mettendo dunque a repentaglio il benessere dell'animale coinvolto.

Ed infatti il legislatore del 2004 essendo ben conscio di tali esigenze, ha stabilito nella legge 189 del 2004 all'articolo 3 l'inserimento dell'art 19 quater disp coord trans c.p. (affidamento animali sequestrati) secondo cui *gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca per reati contro gli animali sono affidati ad associazioni o Enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno.*

Peraltro l'affido a tali Enti era incontestato anche in assenza di individuazione del Ministero della Salute, come stabilito dal Tribunale di Torino in composizione collegiale, Sez V, 25 ottobre 2006, imputato Palermo, che ha deciso per l'immediata applicabilità dell'art 19 quater anche in assenza di decreti attuativi, disponendo che *'l'affidamento ad Enti della natura della Lav che ne facciano richiesta è espressamente previsto in caso di sequestro e confisca degli animali, qualora ricorrano, come nella fattispecie, imputazioni previste dalla legge 189 del 2004;*

Invero non può sottacersi come tale articolo rischi di rimanere lettera morta visti gli aggravii di costi che comporterebbe prevedere come unica ipotesi una custodia giudiziaria temporanea, senza possibilità di cessione a terzi degli animali coinvolti, a carico delle Associazioni animaliste che vogliano occuparsi di animali (spesso in elevato numero, si pensi a canili o allevamenti) oggetto di sequestro, per cui si rende certamente necessario studiare dei correttivi pratici che permettano di compenetrare le varie esigenze in gioco, mantenendo però come parametro principale la tutela del benessere dell'animale coinvolto, seguendo l'indirizzo del legislatore del 2004.

In via preliminare si rileva come all'animale ben si attagli la natura di cosa deperibile di cui all'art 260 c.p.p., in quanto data la sua morfologia, o meglio come ricordato anche dalla Cassazione la sua essenza di essere vivente in grado di percepire dolore e sofferenza sia fisica che psicofisica, durante la custodia lo stesso può essere continuamente soggetto ad un possibile 'danneggiamento' (che nel caso di animale ben può significare maltrattamento) se non sono disposte le adeguate prescrizioni, incidendo spesso in modo irreversibile sul comportamento futuro dell'animale, portando comunque anche ad un eventuale deprezzamento se trattasi di animale dotato anche di valore economico (es. sequestro di cuccioli di poche settimane). Questo comporta dunque non solo una violazione degli obblighi di custodia, ma anche uno svuotamento della normativa a tutela degli animali citata nonché in ultima analisi una possibile ipotesi se non di maltrattamento ex art 544 ter c.p. quantomeno di detenzione in condizioni incompatibili ex art 727 c.p.

Preso atto di ciò, e considerato che la gestione di un animale comporta accurate attività di cura e mantenimento adeguato rispetto alle caratteristiche etologiche dello stesso da parte di singoli privati previamente individuati dalle Associazioni animaliste di riferimento, la custodia giudiziaria ad Enti a ciò preposti in mancanza di alienazione a terzi che dichiarino di volersene occupare a titolo gratuito comporterebbe da un lato delle spese di custodia giornaliere assai ingenti che dovrebbero in teoria essere anticipate dal Custode giudiziario (aspetto assai controverso) cui a sua volta sarebbe poi assicurata un'indennità dal Tribunale in attesa di rivalersi sull'indagato ai sensi del testo Unico delle Spese di Giustizia art 168 Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia *1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.*

Inoltre il mancato affido definitivo a terzi che si impegnino a curare con la dovuta cautela animali provenienti da maltrattamento comporterebbe, oltre che gravi spese ai danni della giustizia, anche una menomazione dell'animale sequestrato, in quanto è incontestabile che l'unica reale ed idonea destinazione di un animale che sia stato oggetto di strazio e sevizie è quella di una famiglia disposta ad ospitarlo e curarlo, proprio come si fa per i minori.

Ciò detto a circa quasi 5 anni dall'entrata in vigore della legge 189 del 2004 si rileva come la procedura tecnicamente più appropriata a garantire il corretto adempimento delle finalità preventive di tutela del benessere animale tenendo in considerazione la peculiarità del bene oggetto di sequestro, anche in vista della fruibilità della confisca penale obbligatoria, sia la cessione definitiva degli stessi, con affido a titolo definitivo a soggetti individuati come idonei dalle Associazioni animaliste di riferimento, o anche direttamente alle Associazioni stesse in base ad un'offerta economica giudicata congrua anche mediante trattativa privata.

Nel valutare la congruità dell'offerta economica l'autorità giudiziaria dovrà però certamente considerare, al di là del costo iniziale le ingenti spese successive cui il privato o l'Associazione sarà sottoposto nella futura (e corretta) gestione dell'animale sequestrato nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche, affinché l'offerta non sia eccessivamente onerosa.

Questo prezzo accettato dalla Procura, su richiesta dell'Ente animalista di riferimento, sarà poi corrisposto dal privato o dall'Ente animalista interessato alla Procura la cui cancelleria competente provvederà a convertirlo in deposito giudiziario intestato al procedimento ed all'indagato, cui sarà corrisposto in caso di assoluzione, mentre in caso di condanna sarà assorbito dal Tribunale.

Si precisa inoltre che quando si parla di ente animalista ci si riferisce ad Enti rappresentativi presenti da lungo tempo sul territorio nazionale, e soprattutto che vantano come unico scopo statutario la tutela degli animali, onde evitare interventi di soggetti esterni alle finalità previste dalla legge 189 del 2004. Non a caso modalità come l'asta giudiziaria, anch'essa prevista per il sequestro e la cessione definitiva di beni deperibili e talvolta usata in ambito di sequestri di animali, sono certamente inadeguate nei casi oggetto della nostra disamina, per il fatto che tramite questo strumento se da un punto di vista economico si addivene comunque ad una cifra che sarà poi intestata all'indagato, da un punto di vista pratico si perde totalmente di vista il controllo del benessere dell'animale, che alla stregua di un oggetto, viene 'venduto' al miglior offerente in assenza di alcun tipo di garanzia sulla sua custodia successiva.

Si auspica - infine - anche a livello Comunale se non regionale, di concerto con il Comune la creazione di un gruppo di Studio per la tutela e la protezione dell'animale oggetto di maltrattamento, promosso eventualmente dalla Procura competente d'intesa con il Comune, destinato ai soggetti giuridici (magistrati, avvocati) e sociali (enti animalisti) coinvolti, per l'attuazione di linee guida nella gestione di animali oggetto di maltrattamento, così come al momento si opera in numerosi casi nelle ipotesi di allontanamento urgente di minore.

Maurizio Santoloci e Carla Campanaro

Publicato il 22 marzo 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

DOCUMENTI **2009**
INformazione



Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net